

REPUBBLICA ITALIANA

IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

DOTT. FILIPPO PALLADINO

della sezione per le controversie di lavoro, pronunciando fuori udienza nel procedimento ex art.700 c.p.c. n.1826/2020, osserva quanto segue:

La ricorrente, premesso di essere socia lavoratrice della società convenuta con mansioni di OSS e di essere stata sospesa dal lavoro e dalla retribuzione in data 13 luglio 2020, con la motivazione che le limitazioni accertate dalla AUSL erano incompatibili con il piano di lavoro assistenziale esistente; ha chiesto al Tribunale di sospendere il provvedimento e quindi di ordinare alla società convenuta di riammetterla in servizio e di corrisponderle le retribuzioni perdute.

La società convenuta si è costituita, contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto.

Il ricorso deve essere accolto.

La ricorrente è stata da ultimo (24.6.2020) ritenuta idonea alle mansioni di OSS con le limitazioni di evitare il sovraccarico biomeccanico del rachide cervico-dorsale,



quali posturazione a letto o in carrozzina, trasferimenti, igiene, bagno assistito, senza adeguati ausili maggiori o minori; non movimentare carichi di peso superiore a 10 kg.; non essere adibita a turni notturni.

Incombeva su parte convenuta l'onere di fornire la prova che, pur sussistendo un giudizio di idoneità, seppure con limitazioni, le concrete condizioni di lavoro precludessero l'utilizzazione della lavoratrice in mansioni di OSS.

Tale prova non può dirsi raggiunta, onde la domanda attorea deve essere accolta.

Le dimensioni del servizio appaiono far presumere l'utilizzabilità della ricorrente; ed invero, emerge che gli utenti del servizio sono almeno 38, come testimoniato da

coordinatrice della struttura, mentre secondo la sindacalista gli ospiti sono addirittura aumentati ed ammontano a circa 76.

Dalla deposizione della sembra desumersi che uno dei motivi della esclusione della consistesse nell'aver ella rifiutato il turno di notte,



ma oggi tale rifiuto appare avallato dall'ultima certificazione disponibile.

Sussiste quindi il *fumus boni iuris*.

Sussiste anche il *periculum in mora*, poiché la privazione *sine die* della retribuzione appare tale da pregiudicare la fonte di sostentamento della lavoratrice.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice

1) Sospende il provvedimento datoriale ed ordina alla società convenuta di riammettere in servizio la ricorrente e di corrisponderle le retribuzioni dal luglio 2020, nella misura di Euro 1.621,00 lordi mensili.

2) Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.

3) Fissa termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'instaurazione dell'eventuale giudizio di merito.

Si comunichi .

Bologna, 8 marzo 2021

IL GIUDICE



(Dott. Filippo Palladino)

Aut. cr. 8-3-21

[Signature]





TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione controversie del lavoro

ACCOGLIMENTO TOTALE

SENT./DISP. N. CRONOL. 1586/2021
del 8.3.2021

PARTI FROLOVA TATIANA

Cooperativa Sociale IN CAMMINO
Societa' Cooperativa ONLUS

E' copia conforme all'originale che si rilascia per la prima volta in formula
esecutiva a richiesta dell'Avv. Bruno Lodi

nell'interesse della ricorrente

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa, quando nei siano legalmente richiesti.

Bologna, li 8.3.2021

IL FUNZIONARIO

Il Funzionario Giudiziario
Massimo Mascagni



